

Statuto della Pro Grigioni Italiano

(Stato 1° giugno 2011)



Preambolo

La Pro Grigioni Italiano,

cosciente che

- *la lingua e la cultura sono un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione federale e cantonale nonché dalla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie,*
- *la lingua e la cultura italiana sono elementi distintivi e coesivi del Cantone dei Grigioni e della Confederazione,*
- *il patrimonio culturale è un bene da tramandare alle generazioni future nei Comuni, nelle Regioni, nel Cantone e nella Confederazione;*

e determinata a

- *coltivare le peculiarità della lingua e della cultura italiana nell'ambito grigione ed elvetico,*
- *promuovere l'italianità nel rispetto delle altre comunità linguistiche e nello spirito di solidarietà,*
- *rafforzare il senso di libertà e di appartenenza allo Stato trasmettendo l'eredità culturale per il benessere di tutto il Paese,*

si è data il presente Statuto.



1. Disposizioni generali

Nome, stato giuridico e sede

Art. 1 ¹ La Pro Grigioni Italiano (Pgi), fondata nel 1918, è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede a Coira.

² La Pgi è riconosciuta dalla legge federale e dalla legge cantonale e svolge attività di diritto pubblico.

Scopo

Art. 2 ¹ La Pgi persegue i seguenti scopi:

- a. difendere e promuovere la lingua e la cultura italiana nel Cantone e nella Confederazione;
- b. conservare il patrimonio culturale grigionitaliano;
- c. sostenere l'attività culturale grigionitaliana;
- d. incoraggiare lo scambio culturale.

Sezioni e Centri regionali

Art. 3 ¹ La Pgi è organizzata su base federativa.

² Sono Sezioni della Pgi le associazioni che ne condividono gli scopi.

³ Le Sezioni si costituiscono autonomamente.

⁴ Le Sezioni Bregaglia, Coira, Moesano e Valposchiavo gestiscono un rispettivo Centro regionale (Cr).

Soci e soci onorari

Art. 4 ¹ Possono essere soci della Pgi sia persone fisiche sia persone giuridiche.

² Chi si è reso particolarmente meritevole può essere nominato socio onorario.

Organi

Art. 5 ¹ Gli organi della Pgi sono:

- a. l'Assemblea dei delegati (Ad);
- b. il Consiglio delle Sezioni (Cs);
- c. il Consiglio direttivo (Cd);
- d. l'Ufficio;
- e. la Commissione di revisione;
- f. le Commissioni permanenti.

2. Assemblea dei delegati

Composizione

Art. 6 ¹ L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della Pgi.

² Si compone dei delegati delle Sezioni nel seguente numero: 5 Bregaglia, 5 Coira, 14 Moesano, 10 Valposchiavo e 2 per ogni altra Sezione.

Art. 7 ¹ L'Assemblea dei delegati è convocata dal Consiglio direttivo con un preavviso di almeno un mese.

² L'Assemblea dei delegati ha luogo:

- a. in via ordinaria una volta all'anno;
- b. in via straordinaria quando circostanze speciali lo esigono o su richiesta di almeno tre Sezioni.

³ Rispettando un preavviso di almeno due mesi, venti soci possono proporre un punto all'ordine del giorno.

⁴ Dove non è prevista una maggioranza qualificata, l'Assemblea dei delegati prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti emessi. A parità di voti decide il/la presidente.

⁵ L'Assemblea dei delegati è pubblica.



Art. 8 ¹ L'Assemblea dei delegati:

- a. stabilisce lo Statuto;
- b. elegge per un mandato di quattro anni il/la presidente della Pgi, i membri del Consiglio direttivo e quelli della Commissione di revisione. Un regolamento definisce i dettagli;
- c. decide l'affiliazione o l'estromissione di Sezioni;
- d. accetta il rapporto di gestione e il consuntivo;
- e. approva il programma e il preventivo;
- f. fissa la tassa sociale centrale;
- g. nomina i soci onorari.

3. Consiglio delle Sezioni

Art. 9 ¹ Il Consiglio delle Sezioni è l'organo propositivo della Pgi.

² Ogni Sezione è rappresentata dal/dalla presidente o da un altro membro di comitato.

³ Si costituisce da sé nominando per un mandato di quattro anni un/una presidente.

⁴ Il Consiglio delle Sezioni è convocato con un preavviso di almeno cinque giorni dal suo presidente, di regola due volte all'anno.

⁵ Tre membri possono richiedere una riunione straordinaria.

⁶ Il/la presidente della Pgi rappresenta il Consiglio direttivo.

⁷ Il/la segretario/a generale della Pgi assume le mansioni di cancelleria.

Art. 10 ¹ Il Consiglio delle Sezioni:

- a. favorisce i contatti tra le Sezioni;
- b. promuove progetti sovraregionali;
- c. accetta gli statuti delle Sezioni;

- d. ratifica i regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
- e. nomina per un mandato di quattro anni i membri delle Commissioni permanenti;
- f. decide la costituzione o la liquidazione di fondi speciali.



4. Consiglio direttivo

Composizione, organizzazione e convocazione

Art. 11 ¹ Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della Pgi.

² È composto del/della presidente della Pgi e di quattro membri che non fanno parte di un comitato sezionale.

³ Si costituisce da sé stabilendo l'organizzazione in una direttiva.

⁴ Ogni membro cura uno specifico settore.

⁵ Il/la presidente della Pgi ne convoca le riunioni con un preavviso di almeno cinque giorni.

Competenze e compiti

Art. 12 ¹ Il Consiglio direttivo:

- a. dirige la Pgi negli affari che non competono all'Ufficio;
- b. nomina il personale e i responsabili delle pubblicazioni;
- c. elabora le proposte per l'Assemblea dei delegati;
- d. propone al Consiglio delle Sezioni i regolamenti;
- e. emana le direttive;
- f. allestisce il programma e il preventivo;
- g. fissa i salari e le retribuzioni;
- h. stabilisce i compiti delle Commissioni permanenti.

5. Ufficio

Composizione e organizzazione

Art. 13 ¹ L'Ufficio è l'organo di gestione della Pgi.

² È composto del/della presidente della Pgi e del/della segretario/a generale.

Competenze e compiti

Art. 14 ¹ L'Ufficio:

- a. gestisce l'attività dell'Associazione;
- b. dirige il personale;
- c. prepara le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei delegati;
- d. firma le disposizioni finanziarie.

6. Commissione di revisione

Composizione e compiti

Art. 15 ¹ La Commissione di revisione è l'organo di controllo della Pgi.

² È composta di almeno due persone, che non fanno parte né del Consiglio delle Sezioni, né del Consiglio direttivo.

³ Revisiona i conti e sottopone all'Assemblea dei delegati un rapporto.



7. Commissioni permanenti

Composizione e organizzazione **Art. 16** ¹ Le Commissioni permanenti sono l'organo di consulenza della Pgi.

² Un regolamento ne definisce la composizione e l'organizzazione.

8. Disposizioni varie

Rappresentanza e firma **Art. 17** ¹ L'Associazione è rappresentata di fronte a terzi dal/dalla presidente della Pgi o da chi questi/a delega.

² L'Associazione non assume responsabilità alcuna per impegni contratti dalle Sezioni.

³ Per i debiti dell'Associazione risponde il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Patrimonio **Art. 18** ¹ Le risorse sono costituite dalle quote annuali, dagli aiuti finanziari dello Stato e di altri enti, dalle donazioni e dal volontariato.

Rapporti delle Sezioni **Art. 19** ¹ Entro il 15 marzo le Sezioni inviano al Consiglio direttivo il rapporto dell'attività svolta nell'anno precedente e notificano per l'anno corrente la lista dei soci e dei membri del Comitato sezionale, come pure il nome del proprio rappresentante nel Consiglio delle Sezioni.

Revisione dello Statuto **Art. 20** ¹ Le proposte di revisione dello Statuto devono essere allegate alla convocazione dell'Assemblea dei delegati.

² La revisione è accolta con almeno due terzi dei voti emessi.

Scioglimento **Art. 21** ¹ Lo scioglimento della Pgi deve essere deciso dall'Assemblea dei delegati con almeno due terzi dei voti emessi.

² Entro sei mesi un'Assemblea straordinaria dei delegati sancisce, con almeno due terzi dei voti emessi, lo scioglimento della Pgi e l'impiego del patrimonio sociale.



Approvazione

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea dei delegati il 27 ottobre 2007, abroga quello del 24 ottobre 1998 ed entra in vigore subito.

Dr. Sacha Zala
Presidente della Pgi

Giuseppe Falbo
Segretario generale della Pgi